

LA PROCEDURA CONSENSUALE NELLE CAUSE DI NULLITÀ DI MATRIMONIO CANONICO

Paolo Moneta

1) Chiunque abbia una certa esperienza nel patrocinio delle cause di nullità di matrimonio ha constatato che spesso i due coniugi sono d'accordo sull'opportunità di ricorrere al tribunale ecclesiastico per poter riacquistare la libertà di stato anche sotto il profilo religioso. Nella maggior parte dei casi è uno dei coniugi che appare maggiormente interessato e che si fa carico dell'introduzione della causa e di ogni successiva incombenza. Ma non di rado vi è un interesse comune che induce ambedue ad attivarsi e a collaborare per la migliore predisposizione della causa, recandosi insieme ai colloqui con persone esperte, ricercando i testimoni, partecipando insieme alle necessarie spese. Questa è anzi una situazione che va facendosi più frequente, perché molte coppie, specialmente quelle più giovani, non sembrano vivere in modo eccessivamente traumatico la loro infelice esperienza di vita matrimoniale. Probabilmente la leggerezza e la superficialità con cui oggi sempre più spesso ci si accosta al matrimonio portano anche a sdrammatizzare l'esito infausto a cui esso è approdato e a valutare insieme, in modo più razionale e meno emotivo, i rimedi a cui è opportuno ricorrere.

In questi casi si prova indubbiamente un certo disagio quando si decide di inoltrare la causa e si è costretti ad assegnare le rispettive parti processuali di attore e convenuto all'uno o all'altro coniuge. Occorre infatti ricordare che il diritto processuale canonico, contrariamente a quanto accade in diritto civile per la separazione e per il divorzio, non prevede un ricorso consensuale, un'iniziativa processuale congiunta da parte di ambedue. Anche se può apparire artificioso (e non conforme all'effettiva posizione delle parti), la procedura per le cause di nullità di matrimonio deve sempre configurarsi come contenziosa, con un coniuge che intende far valere nei confronti dell'altro la effettiva realtà giuridica del matrimonio che li unisce.

2) Il riferimento alle procedure consensuali previste, nel diritto processuale italiano, per la separazione ed il divorzio non deve tuttavia trarre in inganno. Qui la materia oggetto della causa è rimessa, almeno in parte, alla disponibilità dei due stessi contendenti: essi hanno quindi possibilità di concordare i contenuti che saranno oggetto della statuizione giudiziaria. Più precisamente, nel caso della separazione, è questa stessa che è lasciata alla libera determinazione dei due coniugi, oltre alle clausole ad essa accessorie, con il solo limite derivante dalla tutela degli interessi degli

eventuali figli minori. Il divorzio, per lo meno nell'ordinamento italiano, non è invece in se stesso negoziabile, perché può essere pronunciato soltanto in presenza di una delle circostanze espressamente previste dalla legge (nel caso più frequente la separazione protratta per almeno tre anni). L'accordo delle parti non rientra tra queste circostanze, né è idoneo ad influire in qualche modo su di esse, se non in modo indiretto come elemento che può facilitare la prova che deve essere data in giudizio. Restano però nella disponibilità delle parti, così come per la separazione, tutte le altre determinazioni accessorie alla pronuncia di divorzio, con il solo limite dell'interesse dei figli minori.

Diversa è invece la situazione che si pone per la nullità. Questa presuppone un accertamento giudiziario in merito alla valida instaurazione di un atto giuridico (il matrimonio), da condurre alla luce di una normativa di carattere pubblicistico completamente sottratta all'autonomia delle parti. Il fatto che queste siano d'accordo, che abbiano un comune interesse da far valere, non può dunque mai influire sul merito della causa e sull'oggetto del giudizio, ma soltanto sulla gestione processuale di essa. Quando vi è un intento condiviso diretto ad ottenere la stessa statuizione, quando le parti agiscono in realtà come *litisconsorti* e non come, almeno potenziali, avversari, perché non dovrebbe essere ad esse consentito di svolgere un ruolo processuale conforme a questa loro posizione? In linea di principio, l'attività processuale non può che trarre giovamento, in termini di chiarezza, di efficienza, di adeguatezza degli strumenti adoperati, se le parti vengono collocate in una posizione che sia effettivamente corrispondente agli interessi che esse intendono far valere in giudizio. Si tratterà poi di verificare più da vicino quali concreti vantaggi – o viceversa quali inconvenienti – possa comportare, nelle cause di nullità di matrimonio, l'adozione di una procedura consensuale invece della tradizionale procedura contenziosa.

3) Prima di compiere tale verifica è però opportuno soffermarsi, sia pur brevemente, sui dati ricavabili dalla normativa canonica, per verificare quale spazio, quale effettiva compatibilità vi siano per una procedura di tipo consensuale. Il codice, in linea con l'impostazione tradizionale, ci presenta un modello tipico di processo contenzioso ordinario nell'ambito del quale vanno inserite le norme riguardanti più specificamente il processo di nullità di matrimonio, raggruppate in un titolo a parte. Anche tenendo conto di queste norme speciali, il processo rimane chiaramente strutturato in forma contenziosa ed in tutto il suo svolgimento – dalla domanda introduttiva sino alla sentenza e ai mezzi di impugnazione – esso presuppone l'esistenza di un attore e di un convenuto, che agiscono in posizione di reciproco potenziale conflitto.

Questa strutturazione non è contraddetta dal fatto che al processo matrimoniale partecipi obbligatoriamente un rappresentante dell'interesse pubblico, il difensore del vincolo, che lo stesso codice canonico equipara espressamente alle parti (can. 1434) e che quindi può dar ragione del carattere contenzioso del processo. In realtà il difensore del vincolo si affianca al coniuge convenuto, assicurando che si mantenga un contraddittorio sostanziale, oltre che formale, quando quest'ultimo è anch'esso d'accordo per la nullità del matrimonio: ma non fa venir meno la sua posizione processuale di potenziale contraddittore.

Pur prendendo atto di questa strutturazione contenziosa, va però riconosciuto che il codice non contiene alcuna disposizione che escluda espressamente, nelle cause di nullità di matrimonio, l'adozione di una procedura di tipo consensuale (così come avviene ad esempio per il processo contenzioso orale – can. 1690) o che risulti in qualche modo incompatibile con essa.

In effetti, nel quadro della disciplina vigente, non vi sono precise preclusioni a svolgere un processo in forma consensuale. Certamente, non essendo previsto questo tipo di processo, occorrerebbe introdurre una serie di adattamenti di questa disciplina, di interpretazioni che tengano conto dello spirito e delle particolari esigenze di una procedura che vede le parti agire per uno scopo comune, quello di ottenere una dichiarazione di nullità di matrimonio. Sembra quindi inevitabile procedere per gradi, attraverso una sperimentazione pratica di questo tipo di procedura. Soltanto l'esperienza concreta potrà suggerire le soluzioni più opportune per una sua buona funzionalità e per ogni ulteriore sviluppo in direzione di una maggiore efficienza del processo matrimoniale. Fino a questo momento, non risulta però che i tribunali ecclesiastici, per lo meno in Italia, si siano in qualche modo interessati a tale sperimentazione o che abbiano per lo meno ipotizzato di avviare una prassi in tal senso.

4) In realtà, contro l'adozione di una procedura consensuale pesa un antico e forse non ancora del tutto sradicato pregiudizio: quello che l'accordo tra le parti tradisca una connivenza tra di esse, un intento, in qualche misura fraudolento, diretto ad ottenere una dichiarazione di nullità pur in mancanza di un suo effettivo fondamento. Si è così portati a pensare che quando i due coniugi si accordano in vista dell'introduzione di una causa di nullità non lo fanno per ricercare e meglio chiarire i motivi che ne stanno alla base, per mettere a punto le modalità più opportune per provarli in giudizio, ma per costruire artificiosamente un *caput nullitatis*, per preparare le dichiarazioni da rendere negli interrogatori giudiziari, per procurarsi testi compiacenti e così via.

E' un pregiudizio che emergeva chiaramente dall'impostazione di tipo inquisitorio che caratterizzava il regime processuale matrimoniale precedente al codice del 1983, specialmente quello delineato dall'istruzione *Provida mater* del 1936. Basta a questo proposito citare due disposizioni inserite in questa istruzione che appaiono particolarmente significative. La prima è una disposizione di carattere generale che mette in guardia il giudice quando si trovi di fronte ad un accordo delle parti (anche in forma di mancato dissenso) sulla nullità del matrimonio, lasciando chiaramente intendere che tale accordo possa insinuare una *collusionis suspicio*: “si utraque pars matrimonium accusaverit, aut pars conventa responderit se nihil opponere accusationi, instructor, etiam *ex officio*, caute inquirat de rationibus ob quas ambae in accusatione concordent aut non dissentiant” (art. 113 § 2). “Itidem – prosegue lo stesso articolo – quum ex coniugum responsione oriatur collusionis suspicio...”

La seconda riguarda il tipo di informazione che, all'inizio della causa doveva essere data alla parte convenuta. Innovando rispetto alle previsioni generali del codice del 1917, l'istruzione prescrive che all'altro coniuge non venga notificato, insieme alla citazione, il libello introduttivo, ma che egli venga soltanto sommariamente informato del motivo di nullità su cui è impostata la domanda dell'attore. Ed è molto

significativo che, quando già si era avviata la riforma del codice canonico, nel 1971, la Segnatura Apostolica abbia ritenuto sufficiente, perché la parte convenuta potesse esercitare il contraddittorio ed opporsi alla richiesta dell'attore, che essa fosse portata a conoscenza del *petitum* e della *causa petendi*, ossia del capo o dei capi di nullità del matrimonio indicati dall'attore, ed abbia, per contro, escluso la necessità della notificazione del libello. Il Supremo Tribunale osservava, infatti, che anche un'integrale lettura del contenuto di esso fatta nell'udienza preliminare di contestazione della lite "evadere potest pernicioso suggestio". Arrivava quindi alla conclusione che la parte convenuta "non habet ius cognoscendi libellum partis actricis nec quando recipit citationem, nec in ipsa sede litis contestatione" (decisione 6 aprile 1971, *De iure partis conventae cognoscendi libellum*, pubblicata in *Periodica*, 1972, 119 ss.). Occorreva dunque attendere che la parte convenuta avesse reso la sua deposizione in giudizio: soltanto al termine di questa era consentito che le venisse data lettura del libello introduttivo e venisse messa in condizione di svolgere le sue considerazioni o contestazioni su di esso.

Non occorre dire che la concezione di processo ed il conseguente atteggiamento verso le parti che esso presuppone sono ormai largamente superati ed incompatibili con la disciplina processuale introdotta dal nuovo codice. Ora è prescritto che il libello venga integralmente allegato alla citazione della parte convenuta; questa ha ampie possibilità di far valere le proprie ragioni e di partecipare, sia pure tramite un proprio avvocato, alle varie attività processuali; l'efficacia probatoria attribuita alla dichiarazione delle parti, pur formalmente limitata (non può infatti di regola assurgere a *plena probatio*) è però lasciata in ultima analisi al prudente apprezzamento del giudice.

La recente istruzione *Dignitas connubii*, che detta più precise disposizioni per lo svolgimento delle cause di nullità di matrimonio dinnanzi ai tribunali ecclesiastici diocesani ed interdiocesani, capovolgendo la disposizione della precedente istruzione *Provida mater* che abbiamo ora ricordato, prescrive di fare il possibile per indurre i coniugi a provvedere ad un'eventuale convalidazione del matrimonio e alla ripresa della convivenza coniugale: ma se ciò non è possibile "iudex coniuges hortetur ut, omni optato personali postposito, veritatem facientes in caritate, *sincere conspirent ad veritatem obiectivam detegendam, prout exigit ipsa natura causae matrimonialis*". Aggiungendo che se il giudice "animadvertit coniuges animo averso in alterutrum affici, enixe eos hortetur ut inter processum, quavis simultate vitata, comitatem humanitatem et caritatem ad invicem servent" (art. 65).

Non vi è quindi più alcuna ragione di guardare con diffidenza ad eventuali accordi intervenuti tra le parti per la gestione della causa di nullità del loro matrimonio. Anzi, il fatto che vi sia una sintonia nel dare una valutazione giuridica della loro vicenda, che vi sia un comune intento di sottoporla al giudizio del tribunale ecclesiastico in vista di una dichiarazione di nullità del vincolo che li unisce non può che rassicurare il giudice sulla leale collaborazione prestata dalle parti e renderlo più sereno nell'espletamento della sua delicata funzione.

6) Prima di concludere questa premessa di impostazione teorica e passare a verificare i vantaggi concreti che una procedura consensuale potrebbe produrre, mi sembra opportuno riprendere brevemente in considerazione la recedente istruzione

Dignitas connubii che abbiamo ora ricordato: questa sorta di *vademecum* per gli operatori dei tribunali che si propone di guidarli (*manuducere*) in ogni meandro della macchina processuale.

L'istruzione non si propone alcun intento innovativo, ma soltanto quello di raccogliere in ordine sistematico tutte le disposizioni del codice attinenti al processo matrimoniale e, ove occorre, chiarirle ed interpretarle, al fine di agevolare una corretta ed uniforme applicazione nei tribunali della Chiesa. Essa conserva quindi la struttura contenziosa del processo adottata dal codice, senza delinearne esplicitamente una qualche possibilità di svolgimento in forma consensuale.

Nell'istruzione compare però una disposizione che sembra profilare una diversa impostazione. E' l'art. 102 che dispone espressamente: "Si ambo coniuges nullitatis matrimonii declarationem petant, communem procuratorem vel advocatum sibi constituere possunt". Si può attribuire a questa norma il significato di un avallo, almeno indiretto, della possibilità di una procedura consensuale?

Il confronto con una precedente disposizione della *Provida mater* può forse essere di aiuto. Anche in questa istruzione compariva una norma che sembrava alludere ad un'accusa congiunta del matrimonio. Prevedeva infatti l'art. 43 § 3: "Si uterque coniux nullitatis declarationem petat, sufficit si alteruter advocatum constituat...". Ma molto probabilmente la norma intendeva far riferimento ad una concorde richiesta di nullità che emerge nel corso del processo, non ad una formale domanda congiunta dei due coniugi. Lo dimostra il fatto che essa non prevede la nomina di un unico avvocato comune ad essi.

Diverso è invece il tenore dell'art. 102 della *Dignitas connubii* e tale da risultare idoneo a costituire un preciso aggancio normativo per una procedura di tipo consensuale.

Innanzitutto il termine *ambo* ("*ambo coniuges*"), anziché il termine *uterque* usato dalla *Provvida mater*, sembra fare riferimento ad una maggiore coesione ed unità di intenti fra i due coniugi e meglio si presta a configurare il caso di una domanda anche formalmente congiunta e non soltanto ad una sostanziale convergenza di posizioni. Ma significativa è soprattutto la previsione che le parti possano costituire non solo un unico avvocato che provveda alla difesa del comune interesse ad ottenere la nullità, ma anche un unico procuratore, che le rappresenti formalmente in giudizio. Procuratore che, a sensi di un'altra disposizione della stessa *Dignitas connubii*, l'art. 131 §2, è abilitato a ricevere, a nome della parte che rappresenta (e quindi di ambedue se ne è il rappresentante comune), tutte le citazioni e le notificazioni previste nell'ambito del processo.

Anche se si tratta di una norma isolata, a cui non si accompagna nessun'altra previsione atta a svilupparla nell'ambito dell'*iter* processuale, l'art. 102 può quindi costituire una valida base normativa idonea a conferire piena legittimità allo svolgimento di una procedura in forma consensuale nelle cause di nullità di matrimonio.

7) Possiamo ora passare a delineare lo sviluppo di una causa di nullità di matrimonio avviata in forma consensuale e caratterizzata da una manifesta e dichiarata comunanza di posizione processuale tra i due coniugi.

Partendo dall'introduzione della causa, le parti, innanzi tutto, si faranno rappresentare in giudizio, eleggendo domicilio presso di lui, da un unico procuratore e si affideranno, per essere difese, ad un avvocato (o più avvocati) comune. Il libello verrà sottoscritto congiuntamente da ambedue le parti o dall'unico procuratore che le rappresenti.

Questa modalità di presentazione del libello può già avere riflessi sui criteri di competenza territoriale del tribunale. Non essendoci formalmente una parte convenuta, la competenza legata al domicilio o quasi domicilio di quest'ultima dovrebbe essere sostituita dal domicilio o quasi domicilio di uno dei due coniugi. Dovrebbero essere questi stessi coniugi a scegliere di comune accordo se fare riferimento al domicilio dell'uno o dell'altro. Viene quindi meno la necessità di servirsi del criterio sussidiario del domicilio dell'attore con gli adempimenti richiesti (consenso del vicario giudiziale, previo interpello della parte convenuta) perché esso possa essere utilizzato. Rimane invece l'opportunità di servirsi dell'altro criterio sussidiario, quello del luogo dove deve essere raccolta la maggior parte delle prove. Anzi, l'utilizzazione di questo criterio risulterebbe notevolmente semplificata, perché verrebbe a cadere la necessità di acquisire il consenso del vicario giudiziale della parte convenuta. Non vi è infatti alcuna parte convenuta, la cui posizione debba essere tutelata dall'intervento del proprio vicario.

Presentato il libello, non occorre procedere alla citazione della parte convenuta, con un invio ad essa di copia del libello e del relativo decreto di ammissione. E' sufficiente che il decreto di citazione sia reso noto al difensore del vincolo (oltre che alle stesse parti, tramite il procuratore costituito). Trascorsi quindici giorni, il preside del collegio giudicante provvederà a stabilire la *formula dubii*, notificandola al procuratore dei due coniugi e al difensore del vincolo. Come si vede, già in questa prima fase introduttiva, la procedura consensuale può comportare non trascurabili benefici in termini di speditezza e di semplificazione degli adempimenti processuali. Non occorre infatti inviare la citazione alla parte convenuta tramite il servizio postale, con le dilazioni e i disguidi che questo spesso comporta; si può più speditamente procedere alla successiva formulazione del dubbio, senza la necessità di accordare alla parte convenuta un congruo periodo di tempo per consentirle di organizzare la propria difesa.

Lo svolgimento della successiva fase istruttoria non è soggetta a particolari cambiamenti in dipendenza del tipo – contenzioso o consensuale – di procedura adottata. Anche qui viene meno la necessità di effettuare varie comunicazioni alla parte convenuta, pur restando l'obbligo di comunicazione al difensore del vincolo.

Vi è però una differenza di fondo, che si ricollega alla stessa *ratio* che sta alla base di numerosi adempimenti processuali. Non pochi di questi adempimenti sono infatti predisposti per dare una migliore garanzia ai diritti della parte convenuta, per metterla in condizione di apprestare una più efficace tutela a tali diritti. Il venir meno di questa esigenza di garanzia, per la mancanza della corrispondente posizione processuale, consente al giudice di attenuare, ridurre e persino omettere tali adempimenti, senza che ciò provochi alcun inconveniente nel corretto svolgimento del processo.

Proviamo a fare qualche esempio in tal senso. Capita spesso che un teste, quando è già stata disposta la sua comparizione in giudizio, si riveli indisponibile a

rendere la sua deposizione e che la parte possa indicare un altro teste idoneo a sostituirlo. Quest'ultimo potrebbe presentarsi spontaneamente all'udienza già fissata, ma la necessità di informare l'altra parte di questo cambiamento non lo consente: il giudice dovrà fissare un'altra udienza (magari a distanza di molto tempo, essendo il suo calendario fissato in largo anticipo) per interrogare questo nuovo teste. Nessun ostacolo verrebbe, invece, ad impedire l'immediata audizione del nuovo teste nel caso di concorde posizione processuale dei due coniugi.

Un altro esempio sorge dalla facoltà attribuita al giudice di disporre, in casi eccezionali, che certi atti processuali vengano tenuti segreti, facendo però salvo il diritto di difesa. Quest'ultima esigenza rende il giudice quanto mai prudente e guardingo nell'utilizzare questa facoltà, per evitare di compromettere il diritto della parte convenuta di far valere adeguatamente le proprie ragioni. Ma questa doverosa prudenza comporta il rischio di non poter acquisire importanti elementi probatori, che la parte o i testi non sono disposti a rivelare se non in forma del tutto riservata. Venendo meno la pur giusta preoccupazione di salvaguardare il diritto della parte convenuta, il giudice potrà valutare con maggiore larghezza l'opportunità di segretare determinati atti, agevolando in tal modo una più completa ricostruzione della vicenda oggetto del giudizio.

Analogo discorso può essere fatto per la facoltà di non fare assistere gli avvocati delle parti agli interrogatori delle stesse e dei testimoni. Anche qui il venir meno dell'esigenza di non compromettere i diritti di difesa dell'altra parte potrà consentire al giudice maggiore libertà d'azione e conseguentemente la possibilità di far fronte a particolari situazioni personali nelle quali la rivelazione di notizie importanti per la valutazione della causa potrebbe essere ostacolata dalla presenza di persona diversa dall'istruttore.

8) Procedendo nello svolgimento della causa, anche la fase della discussione potrà beneficiare di una qualche semplificazione, perché non occorrerà predisporre i termini per consentire alla parte convenuta di presentare le sue difese. Ma qui il contraddittorio è, in ogni caso operante per la presenza del difensore del vincolo che è tenuto a presentare le sue osservazioni, con conseguente predisposizione di un congruo periodo di tempo per prepararle.

Vantaggi più concreti la procedura consensuale può invece arrecare nell'ambito della decisione della causa. Rimane naturalmente ferma l'esigenza che il giudice pervenga ad una certezza morale sul fondamento della nullità, in base agli elementi ricavabili dagli atti processuali, indipendentemente dall'atteggiamento, concorde o contenzioso, che le parti abbiano assunto nel corso del processo. Ma vi sono alcuni profili sui quali questo atteggiamento può assumere una qualche rilevanza.

Il primo è quello della qualificazione del capo di nullità da parte del giudice. Questi, com'è noto, deve dare risposta al dubbio stabilito all'inizio della causa, "*definire quaestionem coram tribunalibus agitatum, data singulis dubiis congrua responsione*" (art. 250 della *Dignitas connubii*, can. 1611 del codice canonico). Si ritiene però, ormai comunemente, che il giudice conservi pur sempre un certo spazio di autonomia in ordine alla qualificazione giuridica del fatto addotto come capo di nullità. Lo stesso fatto umano (comportamento, atteggiamento di volontà, situazione personale) a cui va sostanzialmente ricondotta la nullità del matrimonio può essere

qualificato dal giudice in modo formalmente diverso da quello adottato in sede di formulazione del dubbio. Si ammette così, ad esempio, che la sentenza possa dichiarare nullo un matrimonio per simulazione totale, anche se l'accusa faceva più specifico riferimento alla simulazione parziale per esclusione di una proprietà essenziale del matrimonio e viceversa: la vicenda sostanziale a cui va ricondotta la nullità è infatti la stessa, anche se diversi sono i precisi termini giuridici in cui è stata configurata.

Questo potere di qualificazione giuridica riconosciuto al giudice giova indubbiamente ad una più sollecita definizione della causa e ad un uso della funzione giudiziaria più attenta ai contenuti sostanziali della vicenda umana sottoposta al suo giudizio. Esso trova però un limite nella sua applicazione nell'esigenza di salvaguardare i diritti della parte convenuta. Un cambiamento, ancorché formale e di mero *nomen iuris*, sul capo di nullità alla luce del quale è stata condotta la trattazione della causa potrebbe infatti comportare un qualche pregiudizio di tali diritti, non consentire alla parte di svolgere adeguatamente le proprie difese con più diretto riferimento a quella specifica nullità su cui il giudice ha fondato la propria decisione. Questo rischio di ledere i diritti della parte convenuta viene a cadere quando vi sia una situazione di *litisconsortio* attivo tra le parti. In tal caso il giudice può sentirsi più libero di fare uso del suo potere di dare una più appropriata qualificazione giuridica al capo di nullità e conseguentemente di pervenire subito ad una decisione che meglio risponda alle esigenze di giustizia sostanziale proprie del caso concreto.

Nello stesso ordine di idee va visto anche un altro aspetto attinente alla fase conclusiva della causa, che presenta molti punti di contatto con quello che abbiamo ora messo in evidenza. Si tratta della conformità delle sentenze, ossia di quella situazione che consente alla sentenza di divenire definitiva e, nel caso di sentenza che dichiara la nullità del matrimonio, di produrre pieni effetti giuridici sulla situazione personale dei due coniugi, riconducendoli al loro originario stato libero.

Due sentenze si definiscono conformi, secondo le indicazioni dello stesso codice, quando sono pronunciate tra le stesse parti "de eodem petito et ex eadem causa petendi" (can. 1641, n.1). Occorre quindi che la seconda sentenza abbia pronunciato la nullità del matrimonio per lo stesso capo di nullità posto a fondamento della prima.

Ma accanto a questo rigoroso concetto di conformità formale, la giurisprudenza, sensibile a certe esigenze di equità nell'amministrazione della giustizia, ha elaborato un concetto di conformità *sostanziale o equivalente*, che si verifica quando la nullità è pronunciata per motivi formalmente diversi ma ambedue basati su un medesimo fatto.

Questo indirizzo giurisprudenziale, che ha trovato accoglimento in numerose sentenze rotali, ha suscitato riserve e perplessità soprattutto in considerazione del diritto di difesa della parte convenuta. Questa potrebbe non aver avuto adeguata possibilità di far valere le proprie ragioni nei confronti di quel capo di nullità che viene diversamente qualificato in seconda istanza. Essa verrebbe quindi privata del diritto, che l'ordinamento giuridico le riconosce, di poter trattare lo stesso capo di nullità in due diverse istanze di giudizio.

Nonostante queste non trascurabili obiezioni, il concetto di conformità sostanziale ha di recente avuto una formale consacrazione legislativa. L'istruzione *Dignitas connubii* prevede infatti espressamente che due sentenze possono dirsi conformi non solo *formaliter*, ma anche *aequivalenter seu substantialiter*: situazione

questa che si verifica quando esse “licet caput nullitatis diverso nomine significant et determinant tamen super iisdem factis matrimonium irritantibus et probationibus nitantur” (art. 291 §2). Ma per la concreta applicazione di questa nozione di conformità, la stessa istruzione si preoccupa di fare salvo il diritto di difesa (“integro manente iure defensionis” – art. 291 §3). Preoccupazione che verrebbe a cadere quando vi fosse un’unità di intenti tra le due parti in vista della dichiarazione di nullità del proprio matrimonio e dei motivi a cui essa deve essere ricondotta. Ancora una volta quindi il giudice potrebbe con maggiore larghezza e con minori remore utilizzare il concetto di conformità sostanziale a tutto vantaggio di un’amministrazione della giustizia attenta all’equità e alle vere esigenze personali dei soggetti coinvolti.

9) A conclusione di queste brevi note si può rilevare come l’adozione nella procedura consensuale nelle cause di nullità di matrimonio possa portare non trascurabili vantaggi, sia in termini di semplificazione e di snellezza delle procedure, sia consentendo al giudice di utilizzare con maggior larghezza una serie di facoltà che possono contribuire a meglio comprendere e a valutare con senso di equità le vicende umane che gli vengono sottoposte. Certamente si tratta di una misura che potrà trovare applicazione in un numero limitato di cause e che, in ogni caso, non è tale da assumere decisiva importanza per rendere il processo canonico meno lungo e macchinoso. Ma penso che essa meriti di essere sperimentata e messa alla prova, in modo da verificare, attraverso l’esperienza concreta dei tribunali ecclesiastici, i vantaggi che essa può effettivamente comportare per una migliore amministrazione della giustizia in un settore che così profondamente coinvolge la vita personale dei fedeli.